



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2025

OGGETTO: FABBRICATO PRODUTTIVO PRESSO INCROCIO VIA LANGHE / VIA VIGEVANO - NULLA OSTA IN DEROGA ALLE DISTANZE MINIME DAL CONFINE CON IL DEMANIO STRADALE COMUNALE SECONDO LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30 in Mondovì, nella Sala Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. Sono presenti i signori:

| Nome | | <i>Presenza</i> |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| ROBALDO Luca | | SI |
| TOMATIS Elio | | SI |
| GANZINELLI Roberto | | SI |
| RIZZOLA Cecilia | | SI |
| BARELLO Laura | | SI |
| BELLOCCHIO Marco | GIUSTIFICATO | NO |
| BESSONE Guido | | SI |
| PRIALE Enrico | | SI |
| CHIECCHIO Erika | | SI |
| IPPOLITI Maurizio | | SI |
| BLENGINI Davide | | SI |
| ROSSO Enrico | | SI |
| PULITANO' Rocco | | SI |
| CATTANEO Carluccio | | SI |
| GASCO Laura | | SI |
| MORANDINI Cesare | | SI |
| OREGLIA Davide | | SI |
| | Totale presenti | 16 |
| | Totale assenti | 1 |

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Campora Gabriele, Rabbia Alberto, Botto Francesca, Terreno Alessandro, Bertazzoli Francesca.
Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore Campora Gabriele:

Premesso che:

- il Comune di Mondovì è proprietario dell'area appartenente al demanio stradale comunale di Via Vigevano, presso l'incrocio su Via Langhe, inserita nel vigente P.R.G.C. in area *Zone di insediamento commerciale A4- zona destinata alla viabilità esistente STR_ES*;
- la suddetta area stradale confina sul lato a Sud con il mappale 492, foglio 69, di proprietà della società IFEX Group S.r.l. inserita nel vigente P.R.G.C. come *area BC - Zona destinata ad attività terziarie e commerciali in ambito urbano consolidato e BRIII zona residenziale parzialmente consolidata*;
- il mappale ospita un edificio destinato a insediamento produttivo, dotato di una struttura metallica per protezione dagli agenti atmosferici, a sbalzo verso la pubblica via Vigevano;
- le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. vigente, all'art.61 lettera d) secondo periodo, dispongono che “*...La distanza imposta dai confini di proprietà può essere ridotta fino ad essere esclusa totalmente nel caso in cui sia prodotto atto pubblico trascritto nei registri immobiliari, con cui i proprietari ed ogni altro soggetto munito di rilevante titolo sul fondo dichiarino di consentire la riduzione o l'omissione predetta e si obblighino a rispettare nell'edificazione sul loro fondo le distanze minime imposte tra fabbricato e fabbricato*”;
- anche le N.T.A. del P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 40 del 29/07/2024, all'art. 4 c.4, secondo punto, dispongono la medesima precisazione;
- la ditta IFEX GROUP S.R.L. intende ora ottenere il nulla osta necessario per poter proseguire l'iter della sanatoria del fabbricato ed in particolare della struttura metallica a sbalzo verso il confine con la proprietà demaniale comunale; allo scopo la ditta ha presentato richiesta di cui a prot. n. 15783 del 15/04/2025;

Ritenuto che, sulla scorta dell'istruttoria condotta da parte dei competenti uffici comunali, la struttura metallica si mantiene sempre totalmente e abbondantemente entro i limiti di proprietà privata;

Dato atto che la struttura è fondata a terra con pilastri siti a 8 m dal confine di proprietà comunale e solo all'estremità sporgente presenta distanza minore, fino al minimo di 3.2 m dal confine;

Considerato che il fondo confinante, di proprietà demaniale comunale, non prevede alcuna edificazione e pertanto la situazione di fatto non rileva per il potenziale rispetto delle distanze tra fabbricati su proprietà confinanti;

Dato atto che la posizione della struttura metallica frangisole suddetta non apporta comunque pregiudizio alcuno al marciapiede ed alla via di proprietà comunale ed alla loro sicura fruibilità;

Tenuto conto che, per quanto premesso, è rispettato quanto richiesto dalle N.T.A. sia del P.R.G.C. vigente all'art. 61 lett. d), sia del P.R.G.C. adottato all'art. 4 c.4;

Considerato che:

- la presente autorizzazione ha validità per quanto attiene l'aspetto patrimoniale per la costruzione in deroga alla distanza dal confine di proprietà;
- il richiedente dovrà comunque conseguire i titoli abilitativi in sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

propongo

- 1) Di concedere alla proprietà richiedente, IFEX GROUP S.R.L., il nulla osta alla deroga alla distanza minima dal confine della proprietà comunale, demanio stradale, per la struttura metallica a protezione dagli agenti atmosferici presente, ai sensi dell'art. 61 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C., lettera d), nonché dell'art. 4 c.4 delle norme di attuazione del P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 40 del 29/07/2024;
- 2) Di dare atto che il presente nulla osta in deroga alle distanze è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'aspetto patrimoniale;
 - la durata dell'autorizzazione è definitiva;
 - la proprietà privata dovrà comunque conseguire i titoli abilitativi necessari del caso ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Campora Gabriele

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla *1^a commissione consigliare permanente "tecnica"* la quale, nella seduta del 28/04/2025, ha espresso parere favorevole;

Visti il D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri, interventi tutti (Rosso) che, a norma dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositate agli atti della Segreteria Generale ed alle quali si rimanda;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento.

Considerato che la presente proposta di deliberazione non necessita, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si acquisisce il parere favorevole espresso sotto il solo profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio;

Con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

favorevoli: 14

contrari: 0

astenuti: 2 (Gasco; Morandini)

DELIBERA

- 1) Di concedere alla proprietà richiedente, IFEX GROUP S.R.L., il nulla osta alla deroga alla distanza minima dal confine della proprietà comunale, demanio stradale, per la struttura metallica a protezione degli agenti atmosferici presente, ai sensi dell'art. 61 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C., lettera d), nonché dell'art. 4 c.4 delle norme di attuazione del P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 40 del 29/07/2024;
- 2) Di dare atto che il presente nulla osta in deroga alle distanze è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'aspetto patrimoniale;
 - la durata dell'autorizzazione è definitiva;
 - la proprietà privata dovrà comunque conseguire i titoli abilitativi necessari del caso ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- 3) Di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing. Francesco Mazza in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

favorevoli: 14

contrari: 0

astenuti: 2 (Gasco; Morandini)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 al fine di consentire la regolarizzazione urbanistica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Caviglia. *

IL PRESIDENTE
Elio Tomatis *